

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW



## NUMERO 4 \ 2023

- Environmental criminal law research di M. FAURE
- La tutela penale del paesaggio. Lavori in zone vincolate e in aree protette. L'art. 181 d.lgs. 42/2004 alla prova dei principi costituzionali di A. PECCIOLI
- Quale tutela penale dell'ambiente? I risultati di un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano di M. DOVA
- Un diritto penale *del* futuro e *per* il futuro. La difficile sintesi con la sostenibilità di A. TAURELLI
- Focus sulla recente novella in materia penale ambientale (d.l. 105/23 conv. in l. 137/23). Rispondono G. REYNAUD, F. FASANI, R. LOSENGO e A. MELCHIONDA
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**UN DIRITTO PENALE *DEL* FUTURO E *PER* IL FUTURO. LA DIFFICILE SINTESI CON  
LA SOSTENIBILITÀ**

**A CRIMINAL LAW FOR THE FUTURE AND OF THE FUTURE. THE CHALLENGING  
SYNTHESIS WITH SUSTAINABILITY**

**di Antonio TAURELLI**

**Abstract.** Il contributo si propone di riflettere sul rapporto tra il diritto penale e l'obiettivo ordinamentale della sostenibilità. Il perimetro entro cui l'indagine si sviluppa è il diritto penale dell'ambiente. Viene dunque presa in esame la legislazione penale italiana, la normativa europea e la proposta di riforma avanzata dalla Commissione nel 2021 che si inserisce nel più generale disegno del New Green Deal. Dopo aver posto lo sguardo sulle principali elaborazioni di sostenibilità, emerse storicamente in contesti non attinenti al diritto punitivo, il contributo intende individuare se e come la nozione di sostenibilità sia transitata nella materia penale e con quali effetti sul sistema. Infine, convalidata la tesi secondo cui la materia penale ha inglobato per certi versi il paradigma della sostenibilità, il lavoro individua due problemi concettuali che la sostenibilità pone nel sistema penale: il primo riguarda la temporalità, il secondo attiene invece alla tipologia di fatti rilevanti.

**Abstract.** The contribution aims to reflect on the relationship between criminal law and the regulatory goal of sustainability. The perimeter within which the investigation develops is environmental criminal law. The Italian legislation, European directives, and the reform proposal put forward by the Commission in 2021, which is part of the broader design of the New Green Deal, are therefore examined. After looking at the main sustainability elaborations, which historically emerged in contexts not related to punitive law, the contribution seeks to determine if and how the notion of sustainability has transitioned into the penal field and with what effects on the system. Having demonstrated the penetration of the sustainability paradigm into criminal law, the work considers two conceptual problems that sustainability raises in the criminal system: the first concerns temporality; the second concerns the type of relevant facts.

**Parole chiave:** Sostenibilità, sviluppo sostenibile, sostenibilità degli ecosistemi, future generazioni, giustizia intergenerazionale

**Key words:** Sustainability, Sustainable development, Sustainability of ecosystem, future generation, intergenerational justice



**SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Inquadramento della sostenibilità nella materia penale – 3. Ambiente e sostenibilità: concetti gemelli? - 4. Sostenibilità nel Diritto Penale Italiano – 5. Il quadro penale europeo: uno slittamento di paradigma indotto dal Green Deal? - 6. La Sostenibilità e il diritto penale: rilievi critici.**

## 1. Introduzione.

Il presente contributo<sup>1</sup> si propone di riflettere sulla nozione di sostenibilità nel contesto del diritto penale. Le riflessioni che seguono sono indirizzate a comprendere se la sostenibilità, quale obiettivo ordinamentale, sia entrata nel diritto penale e sotto quale forma. Questa domanda di ricerca assume senso se si tiene conto del fatto che la sostenibilità è una elaborazione sviluppata in ambiti giuridico-politici non propriamente attinenti al punire<sup>2</sup>, anzi spesso è stata concettualizzata come mera esortazione senza che l'infrazione portasse a conseguenze di sorta<sup>3</sup>. Si pensi al noto Rapporto Brundtland del 1987 redatto nell'ambito delle Nazioni Unite o alla Dichiarazione di Rio del 1992, ma anche al diritto europeo che fa della sostenibilità un principio costituzionale e, da ultimo, l'obiettivo di *policy-making* del *New Green Deal*<sup>4</sup>. Il lavoro intende offrire uno sguardo

---

1 Il contributo ripropone in traduzione italiana e con lievi modifiche il capitolo *Sustainability in Criminal Law: Potential and Itineraries of an Off-Site Concept* del volume collettaneo *New Frontiers of Sustainability: Is the European Green Deal Reshaping Sustainable Development?* a cura di Edoardo Chiti (in corso di pubblicazione). L'autore ringrazia il curatore per averne autorizzato la pubblicazione in questa Rivista.

2 Per una panoramica sulle principali fonti della sostenibilità si veda GRASSO, *Lineamenti di etica e diritto della sostenibilità*, Milano, 2015; CHIARIELLO, *La funzione amministrativa di tutela della biodiversità nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, Napoli, 2022; FERRERO, *Lo sviluppo sostenibile tra etica e diritto* in *Ambiente e sviluppo* n. 5/2021 p. 358; FRACCHIA, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in *Studi sui principi del diritto amministrativo* (a cura di RENNA e SAITTA), Milano, 2012; FREDIANI, *Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano*, in *Quad. cost.*, n. 3/2017, p. 626 e SALAZAR, *Diritti fondamentali e sviluppo sostenibile: riflessioni su un tema complesso*, in *Studi in memoria di Antonio Romano Tassone*, Napoli, 2018, vol. 3, p. 2387; PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017; BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, 2020. In chiave comparatistica si veda GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Dir. pubbl. comp. eu.*, n. 1/2016.

3 Sul punto DEL SIGNORE, *Lo sviluppo sostenibile e la sua evoluzione: da principio privo di cogenza giuridica a modello da realizzare anche per il tramite del diritto* in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente Lexambiente* n. 1/2023 p. 5.

4 COM 2019/640 della Commissione Europea dell'11 dicembre 2019.



sulla sostenibilità oltre il diritto amministrativo e comunitario<sup>5</sup> ove questa nozione svolge un ruolo, rispettivamente, di vincolo della discrezionalità e programmatico. È ragionevole aspettarsi che la tras migrazione della nozione di sostenibilità in un ambito giuridico profondamente dissimile, come è quello del diritto penale, possa farle assumere sfumature e funzioni peculiari. Al tempo stesso, l'indagine fornisce una prospettiva sui fenomeni trasformativi del diritto penale contemporaneo indotti dalla sostenibilità aggiungendo un ulteriore tassello sulla forza trasformatrice di questa nozione. L'analisi che segue prenderà in esame la sostenibilità, o meglio le diverse sostenibilità, sul piano europeo soffermandosi sui riflessi di questo obiettivo nel diritto penale<sup>6</sup>, il quale rimane, nonostante le direttive europee che impongono un certo grado di armonizzazione, un diritto di matrice domestica<sup>7</sup>. A questo proposito, va dichiarato fin d'ora che l'indagine di diritto positivo è circoscritta al diritto penale italiano e alla relativa letteratura scientifica; tuttavia, alcune riflessioni, in quanto ragionamenti di sistema sulla materia penale, sono suscettibili di estendersi anche al diritto penale degli altri Stati europei dei quali, tuttavia, non è possibile dare conto in questa sede.

Poiché il contributo tenta di fornire una lente sulle trasformazioni del diritto, si terrà conto dei diversi modelli di sostenibilità che si stanno avvicinando in modo dinamico sul piano europeo<sup>8</sup> al fine di stabilire se si instauri una parallela evoluzione del paradigma di sostenibilità anche nel diritto penale domestico. Più precisamente, una volta dimostrato che il diritto penale ha inglobato la tutela della sostenibilità tra le sue funzioni, con effetti rilevanti sulla sua fisionomia (§2), la direzione di questo contributo sarà capire quale particolare nozione di sostenibilità abbia ispirato la legislazione penale e le più recenti proposte di riforma in materia di diritto penale dell'ambiente.

---

5 Per una lettura evolutiva della nozione di sviluppo sostenibile nel Diritto Europeo, con ricca bibliografia, si veda DEL SIGNORE, *op. cit.*

6 Il diritto penale dell'ambiente è storicamente plasmato sulle istanze provenienti dalla normativa europea, motivo per cui è ragionevole ipotizzare un travaso di nozioni e, forse, anche una sintonia nelle evoluzioni. La connessione tra fonti europee e diritto penale dell'ambiente è evidenziata, tra gli altri, da PELLISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio. Trattato teorico pratico di diritto penale*, Torino, 2019, p. 46. Cfr. poi CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente, Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, Roma, 1996; RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Milano, 2015; FIORELLA, *Ambiente e diritto penale in Italia*, in *Protection of the environment and penal law* (a cura di ZANGHI) Bari, 1993; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente, Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela; Parte speciale: Reati contenuti nel d. lgs. N. 152/2006 e nel codice penale*, Torino, 2016; BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008; PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007; VERGINE, voce *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Appendice, Torino, 1995, pp. 757 ss.;

7 FLETCHER, *Parrochial versus universal criminal law* in *Journal of International Criminal Justice* vol. 3, n. 1, 2005, p. 20.

8 CHITI, *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico* in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente* n. 3/2021 p. 130.



Non è il caso qui di affrontare la complessa discussione su cosa sia la sostenibilità in generale<sup>9</sup>, ma è importante chiarire che se ne possono distinguere almeno due significative declinazioni - *sviluppo sostenibile* e *sostenibilità degli ecosistemi*<sup>10</sup> - che saranno sinteticamente definite e illustrate nel prosieguo (§3).

Dopo aver messo in luce una significativa coincidenza, in ambito penalistico, tra la sostenibilità e il concetto di tutela dell'ambiente, si vedrà come al variare della concezione di ambiente, quale bene giuridico tutelato, muterà specularmente l'idea di sostenibilità presa in considerazione dalla norma. Difatti, la corrispondenza tra ambiente e sostenibilità si ripropone finanche nelle varie declinazioni e articolazioni di questi concetti. Detto in altri termini, si darà conto di come a una idea di tutela ambientale ecocentrica si associa la sostenibilità degli ecosistemi, mentre ad una idea di ambiente antropocentrica corrisponde l'idea di sviluppo sostenibile. Tale parallelismo è particolarmente utile perché, non figurando il lemma «sostenibilità» nella descrizione delle fattispecie di alcun reato, sarà necessariamente l'ambiente il referente letterale su cui focalizzarsi per indagare il modello di sostenibilità adottato dal legislatore penale. Così, dopo aver celermente ricostruito il quadro normativo di riferimento (§4) si svolgerà una analisi sul diritto positivo, tesa ad individuare quale concezione di ambiente domini il diritto penale italiano. Successivamente, verrà posta l'attenzione su una recente proposta di direttiva europea<sup>11</sup> in materia di tutela penale dell'ambiente (§5) volta a riformare la precedente direttiva 99/2008 la quale, come è noto, è attualmente alla base di tutte le legislazioni di settore degli Stati UE. L'analisi della mentovata proposta intende verificare se la transizione del paradigma di sostenibilità che si osserva con il *New Green Deal* stia riguardando anche la politica penale dell'Unione.

Infine, dopo aver tentato di rispondere alla domanda su quale idea di sostenibilità stia emergendo nel diritto penale dell'ambiente in Italia e nella detta direttiva europea, nelle conclusioni (§6) si tenterà di mettere in luce alcune differenze tra la sostenibilità in sede europea e la sostenibilità rinvenibile nel diritto penale, segnalando alcuni problemi teorici che la nozione di sostenibilità ampiamente intesa pone in un sistema penale.

---

9 GRASSO, *Lineamenti di etica e diritto della sostenibilità*, Milano, 2015.

10 CHITI, *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, op. cit.

11 Proposta di Direttiva Europea COM(2021) 851 final 2021/0422 (COD) 15 Dicembre 2021.



## 2. Inquadramento della sostenibilità nella materia penale.

La sussistenza di una correlazione tra il diritto penale e la sostenibilità<sup>12</sup> è suffragata da alcuni elementi rinvenibili nel diritto positivo. Non può ignorarsi, infatti, come seguendo le strade del diritto penale si incappi nel concetto di sostenibilità. In particolare, l'art. 3-*quater* del d. lgs. n. 152/2006 sancisce un principio di sviluppo sostenibile in un testo in cui sono previste anche sanzioni penali. Un altro significativo punto di contatto tra sostenibilità e diritto penale lo si ritrova nella recente Comunicazione della Commissione del 2019 che dà avvio a quel complessivo progetto regolatorio che va sotto il nome di *New Green Deal*. “*La Commissione*” si legge nel testo “*promuoverà azioni attraverso l’Unione, gli Stati parti e la comunità internazionale per reprimere i delitti ambientali*”, fuggendo così ogni dubbio circa l’inclusione del diritto penale nell’armamentario giuridico per la transizione ecologica che sta guidando la politica europea e che pacificamente si ispira proprio al concetto di sostenibilità<sup>13</sup>. Non per ultimo deve segnalarsi come la recente riforma degli articoli 9 e 41 Cost. configuri lo sviluppo sostenibile come parametro di legittimità delle norme e, dunque, come criterio di un eventuale sindacato di costituzionalità dei reati e della pertinente disciplina. Tali riferimenti autorizzano, almeno in via di ipotesi, a voler intravedere tra penale e sostenibilità una qualche connessione, che tuttavia merita di essere ulteriormente lumeggiata chiedendosi se (e come) effettivamente venga portato l’obiettivo della sostenibilità all’interno del diritto penale. Per rispondere analiticamente all’interrogativo è utile ritornare sulla nota bipartizione<sup>14</sup> di Roxin tra politica criminale e sistema del diritto penale. La prima locuzione si riferisce alla disciplina che “*s’interessa dei contenuti sociali e degli scopi del diritto penale*”<sup>15</sup>, mentre lo studio del sistema del diritto penale corrisponde all’ “*analisi concettuale delle direttive giuridico positive e del loro inquadramento nel sistema*”<sup>16</sup>. Ai fini di questa indagine si intende con

---

12 Per una prospettiva sulla connessione tra sostenibilità e diritto si veda DELSIGNORE, *Lo sviluppo sostenibile e la sua evoluzione: da principio privo di cogenza giuridica a modello da realizzare anche per il tramite del diritto*, op. cit. p. 1.

13 Sempre nel testo della Comunicazione si desume che il Green Deal europeo intende “*porre la sostenibilità e il benessere dei cittadini al centro della politica economica e rendere gli obiettivi di sviluppo sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell’UE*”.

14 ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, Napoli, 2009, p. 37.

15 ROXIN, op. cit., p. 43.

16 ROXIN, op. cit., p. 43.



“materia penale” sia la riflessione di politica criminale, sia quella attinente alla dogmatica. Questa prospettiva dilatata consente di rispondere in modo affermativo alla questione preliminare sull'esistenza di una nozione di sostenibilità nel perimetro della riflessione penalistica. Infatti, è lampante come la sostenibilità, stando all'art. 3-*quater* del d. lgs. n. 152/2006 e al richiamato *New Green Deal*, si configuri almeno quale evidente obiettivo di politica criminale. Molto più complesso è l'interrogativo se la sostenibilità sia diventata una categoria della dogmatica penale e cioè se, e fino a che punto, sia operativa nei singoli istituti o nei reati al netto di una lettura complessiva e teleologica. In altri termini, ci si chiede quali siano i margini di applicabilità del contenuto prescrittivo della sostenibilità in materia penale.

A ben guardare, la sostenibilità non risulta figurare come elemento di alcuna fattispecie, né funge da limite o da garanzia per il reo ed è difficile da collocare nell'inquadramento sistematico-concettuale del reato. Inoltre, anche assumere la sostenibilità come bene giuridico in senso stretto non è particolarmente agevole (vedi §3). La sostenibilità non si tradurrebbe, dunque, in una specifica disciplina penalistica perché il relativo contenuto consisterebbe in una “obbligazione di risultato” e non di mezzi, e sarebbe perciò inevitabilmente diretta all'intero *corpus* delle norme ambientali e al loro scopo complessivo<sup>17</sup>. Del resto, l'esclusione della sostenibilità dalla dogmatica penale è comprovata dalla (assenza di) giurisprudenza penale sul punto stante il fatto che un espresso sindacato di sostenibilità non si attua mai in sede giurisdizionale<sup>18</sup>. Con ciò si vuole sottolineare che il giudice penale non è mai chiamato a valutare la sostenibilità di una condotta<sup>19</sup>, dovendosi questi rimettere a decisioni e bilanciamenti operati altrove. Sono il legislatore e la Pubblica Amministrazione i destinatari effettivi della sostenibilità intesa come principio, in quanto quest'ultimo si riferisce ad ambiti in cui serve regolare determinate scelte discrezionali. In

---

17 In questo senso FIMIANI, *Il Diritto Penale di fronte alla Sostenibilità e ai Principi Ambientali* in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente* n.1/2023 p. 20. Si esprime in termini analoghi SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni tra le modifiche degli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale* in *La Legislazione Penale*, 2023, p. 9.

18 Ciò, come osservato in DI LANDRO, *L'abusività di condotta nei reati ambientali. Questioni de iure condito e de iure condendo* in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente* n. 3/ 2023, p. 20 discende anche dal principio di separazione dei poteri. Infatti “la scelta del livello di inquinamento tollerabile è politica, e spetta dunque al potere legislativo; secondo questa ricostruzione, congrua è da ritenersi la non punibilità di fatti anche gravemente lesivi dell'incolumità pubblica (disastri), se causati da attività produttive autorizzate, nei limiti delle prescrizioni, dei valori-soglia e delle norme di settore”.

19 Sul punto si segnalano opinioni divergenti. Secondo FIMIANI, *op. cit.*, il giudice invece dovrebbe tenere conto di questo parametro della sostenibilità per interpretare, ad esempio, la “significatività” del danno ambientale previsto dall'art. 452-*bis* cod. pen.



particolare, spetta all'Amministrazione cristallizzare la valutazione di sostenibilità sotto forma di autorizzazione, facendola poi rientrare nella tipicità del reato. Sono, dunque, altri i plessi disciplinari in cui il bilanciamento degli interessi ecologici, economici e sociali prende forma. Per contro, al giudice penale compete solo di valutare la corrispondenza tra la decisione della Pubblica Amministrazione e la condotta sotto indagine, senza che ciò renda necessario maneggiare minimamente il concetto di sostenibilità.

Rimane comunque fermo che il diritto penale, pur non adottando esplicitamente la sostenibilità tra le sue categorie, venga ora lambito ora attraversato da questo obiettivo. Prova ne sono gli esiti trasformativi che quest'ultimo imprime alla struttura del reato finendo col plasmarne profondamente la fisionomia. Esempi paradigmatici di questa modificazione sono la diffusione delle clausole di illiceità speciale, il dilagare dei reati di pericolo astratto e, più in generale, l'altro grado di accessoria amministrativa della disciplina di settore<sup>20</sup>. Tali profili vanno letti come indizi sintomatici di un nuovo obiettivo che è filtrato dal diritto amministrativo dell'ambiente<sup>21</sup> al diritto penale, non senza ridimensionare l'egemonia del principio di offensività e altri connotati del cd. diritto penale classico (§ 6). Del resto, è pacifico che la sostenibilità competa innanzitutto al diritto amministrativo, ambito nel quale si dispone degli strumenti per prevenire e gestire in modo dinamico e attuale il conflitto tra interessi contrapposti. Con riferimento a quest'uso del diritto penale, si parla infatti di tutela di funzione proprio per sottolineare come il bene tutelato dal diritto penale dell'ambiente finisca per coincidere, o comunque per riconcorrere, la funzione della Pubblica Amministrazione. Con riguardo invece alla diffusione dei reati di pericolo astratto non si tratta chiaramente di una novità o di una prerogativa del diritto penale ambientale<sup>22</sup>, tuttavia è agevole constatare una connessione tra la logica della sostenibilità e la tecnica di incriminazione.

---

20 Per una disamina dei meriti e dei difetti del modello di tutela integrato penale-amministrativo si veda DI LANDRO, *op. cit.*

21 Cfr. DELL'ANNO, *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*, Milano, 2004; L. SALVEMINI, *I principi di diritto dell'ambiente*, Torino, 2019. Per la dottrina italiana, di particolare rilievo sono anche le trattazioni di GRASSO – MARZANATI - RUSSO, *Ambiente. Articolazione di settore e normativa di riferimento*, in Chiti - Greco (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Parte Generale, Tomo I, Milano, 2007, pp. 273 ss.; ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, IV ed. 2017; CROSETTI – FERRARA – FRACCHIA - OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto penale dell'ambiente*, Roma-Bari, 2018. Per una trattazione sul piano sovranazionale e comparatistico, CORDINI – FOIS - MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2017.

22 Per una approfondita indagine sull'origine storica dei reati di pericolo comune si veda GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005.



Detti reati, invero, riflettono distintamente la natura preventiva<sup>23</sup> e spesso anche precauzionale della tutela amministrativa dell'ambiente e del principio di sviluppo sostenibile. Il reato di pericolo astratto, inoltre, risulta maggiormente idoneo a tutelare interessi non empiricamente tangibili come nel caso di specie.

In definitiva, si può affermare che è proprio a partire dagli effetti, più che da interventi espliciti del legislatore, che si può leggere e argomentare il tortuoso (e in parte silente) ingresso della sostenibilità nelle latitudini del penale. La circostanza che il “bene giuridico<sup>24</sup> sostenibilità” sia artificialmente determinato su base amministrativa, provoca una particolare torsione del diritto penale per cui la fattispecie sembra rispondere non tanto ad una idea di selezione primaria dell'illecito, ma piuttosto alla domanda “fino a che punto” sia realizzabile una determinata condotta<sup>25</sup>. Nella disciplina penalistica di settore, il danno ambientale finisce così per essere un “male sostenibile”<sup>26</sup> purché sia contenuto entro certi limiti formali di ammissibilità. Per dirla con Sgubbi<sup>27</sup> tale relativismo conduce il precetto, non tanto e non più ad impedire un male, ma a proporre una “metodologia del male” e in questo caso, una metodologia del danno ambientale, stante che quest'ultimo è la condizione ineliminabile di un certo tipo di sviluppo. Si è parlato a questo proposito di un terzo *genus* tra liceità e illiceità: la liceità condizionata<sup>28</sup> che, di fatto, concepisce l'offensività penale in modo graduabile. Del resto, è l'intrinseca nozione di sostenibilità che impone di graduare e bilanciare e, giocoforza, la sua *ratio essendi*, il suo significato equilibrato non possono che rispecchiarsi nel sistema giuridico che la accoglie. Volendo argomentare in senso inverso, se dovessimo intendere per inquinamento penalmente rilevante una qualsiasi attività impattante con la natura, si dovrebbe giungere al paradosso che la stessa vita dell'uomo sia di per sé

---

23 Sui principi di prevenzione e precauzione in rapporto ai reati di pericolo astratto si veda CAMPLANI, *Tutela anticipata dell'ambiente e teoria del bene giuridico. Il ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi* in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente* n. 3/2023 p. 16 con annessa bibliografia: FALCHI, voce *Prevenzione*, in *Enc. Giur. It.*, Vol. XIII, Parte II, Milano, 1937, pp. 889-891; FIANDACA, voce *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. VIII (*Mino-Omis*), Torino, 1994, pp. 108-125.

24 Per una approfondita analisi della teoria del bene giuridico e del passaggio dalla tutela di beni alla tutela di funzioni si consulti MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005. Di interesse in queste sede anche BATTISTONI, *la tutela penale delle future generazioni alla prova delle teorie del bene giuridico* in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente* n. 3/2023.

25 PORCIELLO, *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Roma, 2022, p. 159.

26 Così SGUBBI, *Il diritto penale incerto ed efficace* in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* n. 4/2001 p. 1193.

27 SGUBBI, *Il diritto penale incerto ed efficace, op. cit.*, p. 1197.

28 BERNASCONI, *op. cit.*, p. 124.



un fatto penalmente rilevante. In questo senso sono particolarmente appropriate e suggestive le parole di autorevole dottrina secondo cui *“la tematica ambientale, più di ogni altra, rappresenta l’emblema e il ‘precipitato’ della formidabile complessità del mondo attuale”*<sup>29</sup>.

Tali problemi divengono viepiù complessi se consideriamo il fenomeno in chiave globale. La perspicua produzione di Crutzen che ha battezzato il nostro tempo come Antropocene chiarisce in modo evocativo come ci si trovi in un’epoca geologica in cui l’uomo, per la sua espansione quantitativa, per le tecnologie scoperte e per il modo in cui sono usate, è in grado di modificare non solo l’ambiente comunemente inteso, ma perfino gli elementi strutturali che caratterizzano il pianeta come il clima, la geologia, la biologia del sistema terra<sup>30</sup>. Si tratta dunque di una fase in cui l’impronta antropica è diventata sistemica. La civiltà è ormai intrinsecamente una forza geomorfica ed è dentro questo scenario ad alta densità problematica, fatto di sabbie mobili e fulcri difficili da fissare, che al diritto penale si chiede di incardinare una leva e di stabilire dei limiti dissuasivi.

Volendo tratteggiare una prima chiosa si può affermare che la sostenibilità è il invitato di pietra del diritto penale contemporaneo. Infatti, pur essendo sostanzialmente invisibile nel dettato normativo e non figurando nemmeno come vero e proprio principio, la sostenibilità incombe sul sistema penale come obiettivo di politica criminale con l’effetto di sottoporlo ad una forza trasformativa capace di plasmarne alcune strutture fondamentali come la tipizzazione delle fattispecie e la configurazione del bene giuridico protetto.

### **3. Ambiente e sostenibilità: concetti gemelli?**

Considerato che non compare il termine sostenibilità nella legislazione penale, salvo la declamazione di principio dell’art. 3-*quater* d.lgs. 152/2006 (che però sembra più destinata alla Amministrazione Pubblica che non al giudice), si deve ipotizzare che la penetrazione di questa nozione, di cui si sono accennati gli effetti, si faccia strada attraverso il termine ambiente. Del resto, si è già sostenuto in letteratura che l’ambiente, quale oggetto di tutela da parte del diritto, tende

---

<sup>29</sup> DE FRANCESCO, *Note brevi sulla “questione ambientale”. Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli di tutela*, in *La Legislazione Penale*, 2023.

<sup>30</sup> PADOA SCHIOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l’umanità*, Bologna, 2021.



ormai a “risolversi” nel concetto di sostenibilità<sup>31</sup> tanto che il diritto dell'ambiente è, in sostanza, un diritto dello sviluppo sostenibile latamente inteso. Sarebbe infatti un errore considerare la tutela dell'ambiente un obiettivo tiranno che non tiene conto dello sviluppo e cioè teso ad una difesa acritica della natura. Questa lettura, d'altronde, è anche palesemente sconfessata dall'art. 191 TFUE secondo cui le politiche ambientali non possono essere svincolate dal profilo dello sviluppo economico. E ancora l'art. 193 TFUE chiarisce come l'eventuale innalzamento della tutela dell'ambiente da parte degli Stati membri deve comunque essere compatibile con il Trattato e cioè con quello sviluppo economico che l'Unione intende promuovere e proteggere. In effetti è difficile immaginare una legislazione ambientale che non abbia un impatto sullo sviluppo e, al contempo, uno sviluppo che non abbia ricadute sull'ambiente.

Ovviamente, la sovrapposizione semantica tra sostenibilità e tutela dell'ambiente non deve ritenersi assoluta, stante il fatto che l'ambito della sostenibilità è pacificamente più esteso, coprendo temi e problemi che travalicano l'ambiente, come, ad esempio, il patrimonio culturale. Ma ciò che interessa ai fini di questa indagine è sottolineare come nel diritto penale ambientale questi due obiettivi siano sostanzialmente convergenti in termini di contenuto. Tale sovrapposizione, per giunta, offre un “espediente filologico” di grande valore, nel senso che consente di partire dal lemma ambiente, che figura in alcuni reati, per risalire ad una specifica concezione di sostenibilità sottostante.

Un primo aspetto che deve essere notato è che l'ambiente, proprio come la sostenibilità, è un'etichetta che non corrisponde ad un oggetto empirico stabile. Non è il nome di una entità presente in natura, esso è piuttosto un'idea plasmata da un determinato contesto culturale, una convenzione su cui è opportuno di volta in volta intendersi stipulativamente<sup>32</sup>. Per rendersi conto dell'incidenza della sensibilità culturale sulla concezione di ambiente, basti pensare al fenomeno di personificazione giuridica di alcuni fiumi in alcune latitudini del mondo. Si tratta di una tendenza che risponde a concezioni religiose e modi di sentire<sup>33</sup> che nell'Occidente giudaico cristiano

---

31 Così, ad esempio, afferma FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle future generazioni* in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente* n. 0/2010 p. 22: “Il diritto dell'ambiente, in altre parole, si “risolve” in diritto dello sviluppo sostenibile, quanto meno nel senso che la tutela dell'ambiente, più che un limite, si attegge a condizione per lo sviluppo e che quella tutela si giustifica soltanto in quanto funzionale alla protezione dell'uomo”.

32 Cfr. GIUNTA, *Tutela dell'ambiente* in *Enc. Dir.*, 2008, p. 1551 ove è chiarito che l'ambiente è “entità convenzionale”, non già un elemento naturale e, proprio per questo, portatore di una eclatante e ineludibile consistenza politica.

33 PERRA, *L'antropomorfizzazione giuridica* in *Diritto e Questioni pubbliche*, vol. 20 n. 2, 2020, p. 47.



troverebbero difficilmente una breccia<sup>34</sup>. Più che un oggetto l'ambiente è, infatti, una relazione. Più precisamente un rapporto tra civiltà e natura che va di volta in volta precisato, fissato e svelato per poter poi essere tutelato. Non per caso, in molte lingue, l'etimo di ambiente rimanda ad un rapporto tra l'uomo e lo spazio che lo circonda<sup>35</sup>. Perfino l'insospettabile termine "ecologia", vessillo della deumanizzazione dei diritti, nell'etimo tradisce la sua natura relazionale derivando dal termine greco "oikos", casa.

Nella riflessione penalistica esistono sostanzialmente due diverse concezioni di ambiente<sup>36</sup>. Secondo un primo approccio, etichettato come antropocentrico, l'ambiente è strumentale al benessere dell'uomo e viene inquadrato *tout court* come una risorsa da sfruttare a beneficio della civiltà. Stando a questa prospettiva assiologica, la tutela dell'ambiente è strumentalmente preordinata a garantire la protezione di ulteriori beni giuridici o interessi facenti capo alla persona umana. Sotto questa luce, l'ambiente finisce per configurarsi come rappresentazione anticipatoria del diritto alla salute o di altri interessi di natura economica, dunque una sorta di indicatore-sentinella capace di fungere da allarme prudenziale prima che altri beni giuridici vengano offesi.

Diversamente, secondo il più recente approccio ecocentrico, l'ambiente ha valore di per sé a prescindere dalla sua utilità per gli scopi umani e ciò, traslato nel diritto, significa che è bene giuridico in senso stretto, dunque bene finale offendibile, autonomo ed assiologicamente autosufficiente al punto da legittimare di per sé il diritto penale in questo settore. Questa visione più recente che emerge nel corso dell'ultimo secolo è il portato di una nuova etica. Nel 1949 A. Leopold parlando del "land ethic" ha così individuato il presupposto morale dell'ecocentrismo: "*all ethics so far evolved rest upon a single premise: that the individual is a member of a community of interdependent parts... The land ethic simply enlarges the boundaries of the community to include soils, waters, plants and animals, or collectively: the land*"<sup>37</sup>.

---

34 A questo riguardo giova notare come l'antromorfizzazione giuridica della natura sia mossa dalla stessa ragione che in Occidente determina, con un movimento culturale apparentemente opposto, la deumanizzazione di alcuni diritti.

35 Il termine "ambiente" deriva dal participio presente del latino *ambire* nel senso di andare intorno. In modo simile anche il termine inglese *environment* e quello francese *environnement* sono composti dal prefisso *en* (intorno) + il verbo *vire* (girare). Non fa eccezione il Tedesco *Umwelt* che è composto dal prefisso *um* che precede il sostantivo *Welt*. L'ambiente è ciò che sta intorno all'uomo ed è in questa relazione che anche la lingua tende a inquadrarlo.

36 Per un quadro più esauriente PISANÒ, *Diritti Deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012.

37 LEOPOLD, *A Sand County Almanac and Sketches Here and There*, Oxford, 1949, p. 203.



Queste due polarità politico-interpretative, separate da una significativa gamma cromatica di sfumature e concettualizzazioni, possono farsi corrispondere alle due idee di sostenibilità elaborate al livello europeo. Infatti, anche la sostenibilità, proprio come l'ambiente, può essere intesa in modi diversi. Secondo la tradizionale concezione europea dello sviluppo sostenibile, esso sarebbe *“lo sviluppo nei termini specifici di una crescita economica misurata con indicatori quantitativi e impone che tale crescita avvenga in maniera equilibrata rispetto alle esigenze di tutela ambientale. Si tratta in sostanza di un ‘temperamento in chiave ambientale della crescita economica’”*<sup>38</sup>.

Ma la nozione di sostenibilità non si esaurisce nello sviluppo sostenibile. La sostenibilità può essere declinata anche in modi differenti. Con la Strategia dell'Unione Europea sulla Biodiversità per il 2030, è stata osservata l'emersione di un diverso obiettivo politico corrispondente ad una nuova accezione di sostenibilità che risponde al nome di “sostenibilità degli ecosistemi”. Tale nozione presenta contenuti in parte diversi e potenzialmente confliggenti con quelli dello sviluppo sostenibile che aveva dominato la costituzione economica europea. Infatti, con questa nuova accezione di sostenibilità, l'obiettivo di tutela non sarebbe più interno rispetto agli interessi del mercato. In altri termini, starebbe affiorando una idea di primazia ecologica secondo cui la sostenibilità corrisponde al *“dovere di proteggere e ripristinare l'integrità dei sistemi ecologici e presuppone che la salute degli ecosistemi prevalga sulle esigenze sociali ed economiche”*<sup>39</sup>.

A questo punto viene in evidenza come la più generale sovrapposizione tra sostenibilità e ambiente si mantenga anche nel parallelismo tra le due concezioni di ambiente in sede penale e i due modelli di sostenibilità osservati in seno all'Unione. Pare infatti che la concezione ecocentrica non sia un concetto tanto diverso dalla primazia ecologica che qualifica la sostenibilità degli ecosistemi e che si caratterizza per vedere nell'ambiente un obiettivo in sé, esterno al mercato e potenzialmente limitativo dello sviluppo economico. Del resto, anche la elaborazione ecocentrica di ambiente finisce per condensarsi nell'imperativo “non nuocere” tipico della sostenibilità degli ecosistemi, secondo cui la salute degli ecosistemi deve prevalere sulle esigenze sociali ed economiche dell'Unione. Simmetricamente, la visione antropocentrica dell'ambiente sembra aderire

---

38 CHITI, *In motu. L'unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della Sostenibilità in Aidambiente*, 2022, p. 183.

39 CHITI, *In motu. L'unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della Sostenibilità*, op. cit., p. 183.



perfettamente a quell'idea sviluppo sostenibile che porta con sé la “primazia antropologica”. Infatti, il principio di sviluppo sostenibile, esattamente come la protezione dell'ambiente più risalente, tiene conto primariamente di parametri di economicità<sup>40</sup>, i quali non possono mai essere totalmente recessivi rispetto ad altre istanze “green” confliggenti.

In sintesi, nella più recente concezione di ambiente, come nella sostenibilità degli ecosistemi, si ravvisa un riordino delle gerarchie di valori con effetti potenzialmente dirompenti sulla legislazione. Appurato questo parallelismo è possibile chiedersi che tipo di concezione di ambiente sia dominante nel diritto penale per giungere poi a decifrare quale declinazione di sostenibilità le sanzioni penali intendono tutelare.

#### 4. Sostenibilità nel Diritto Penale Italiano

Tornando al diritto penale italiano è giunto il momento di chiedersi che dimensione di sostenibilità – sviluppo sostenibile o sostenibilità degli ecosistemi – sia stata prescelta dal legislatore ambientale. Benché già da tempi più risalenti alcune condotte a danno dell'ambiente avessero rilevanza penale<sup>41</sup>, solo nel 2006 si è riordinata la materia in modo sistematico in un testo unico dell'ambiente in cui si affastellano sia illeciti amministrativi che reati. In un secondo momento, con la riforma introdotta dalla l. n. 68/2015 sono state previste opzioni incriminatrici più severe. Si è così tagliato il nastro ad un nuovo titolo del Codice penale, il VI-*bis*, dedicato ai delitti ambientali. La novella, con un certo ritardo, prende le mosse dalla direttiva europea 99/2008/CE che comportava un obbligo di incriminazione volto ad armonizzare la tutela ambientale degli Stati UE adeguandola ad uno standard minimo di repressione penale. Da ultimo nel 2021 la Commissione ha proposto una direttiva<sup>42</sup> in riforma della precedente del 2008 che introdurrebbe,

---

40 FIMIANI, *Il Diritto Penale di fronte alla Sostenibilità e ai Principi Ambientali*, op. cit., p. 20.

41 È bene illustrato in BERNASCONI, op. cit., come, pur essendo la locuzione “diritto penale dell'ambiente” una formulazione abbastanza recente, si debba riscontrare come molte fattispecie del Codice penale siano state utilizzare con «fini ambientalisti» già da tempo risalente. Solo a titolo esemplificativo vengono citati il reato di incendio (art. 423 cod. pen.), l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 cod. pen.), la diffusione di una malattia delle piante o degli animali (art. 500 cod. pen.) il danneggiamento (635 cod. pen.) l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 cod. pen.) il getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali (art. 734 cod. pen.).

42 COM(2021) 851 final 2021/0422 (COD) del 15 dicembre 2021.



ove fosse varata, l'obbligo a incriminare altre condotte nel quadro degli obiettivi del *New Green Deal*.

Una delle questioni più controverse e dibattute del plesso normativo in oggetto è quella connessa al bene giuridico protetto. L'interrogativo assume importanza in questa sede perché individuare l'oggetto della tutela - e cioè il concetto di ambiente rilevante - consente di identificare, come detto, il tipo specifico di sostenibilità cui il diritto penale rimanda. Posto che il diritto positivo non fornisce una definizione di ambiente, non rimane che analizzare la tecnica di tipizzazione dell'illecito cercando di trarne qualche loquace suggerimento in ordine all'oggetto protetto dalla legislazione di settore.

Passando in rassegna le contravvenzioni si desume che il reato di pericolo astratto è lo schema di illecito predominante<sup>43</sup> del Codice ambientale. La condotta penalmente rilevante, infatti, corrisponde o al superamento di prefissate soglie tabellari<sup>44</sup> o all'esercizio di un'attività in assenza di valide autorizzazioni. Un tale assetto del precetto avvalorava l'ipotesi che l'oggetto di tutela non sia inteso come bene giuridico supervindividuale<sup>45</sup>. Se fosse stato tale, infatti, il legislatore non avrebbe trovato ostacoli a raffigurare normativamente la lesione del bene oggetto di tutela. La difficoltà nasce se il bene non è concepito nella sua consistenza empirica come nel caso di specie. Di conseguenza, come accade nel Testo unico ambientale, la fattispecie deve necessariamente inglobare un parametro extra-penale poiché è proprio quel parametro normativo il referente artificiale dell'offesa. A questo proposito è stato giustamente sostenuto che la regolazione amministrativa rappresenti il presupposto logico del diritto penale di settore, tanto che la *ratio* del bilanciamento è precipitata nella disciplina penale riflettendosi nella delimitazione dell'oggetto della tutela e nell'individuazione del confine tra lecito ed illecito<sup>46</sup>. In questo senso, le soglie di concentrazione di sostanze inquinanti rappresentano il risultato di un bilanciamento stabilito dall'autorità amministrativa che distingue attività neutrali da attività penalmente rilevanti.

---

43 BERNASCONI, *op. cit.*, p. 199; GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?* in *Riv. It. D.P.P.* n. 4/1997, p. 1097;

44 In argomento STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2003, p. 556 ss.; come pure da D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, Milano, 2012; FALCINELLI, *Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale*, Torino 2007; PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, in *Riv. It. D.P.P.* 2019, p. 195 ss; FIANDACA – TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, p. 38 ss; SCHIESARO, *Il reato ambientale: verso una più adeguata tecnica di tutela penale dell'ambiente*, in *La riforma del diritto penale* (a cura di PEPINO), Milano, 1993, p. 468 ss.

45 GRASSO, *L'anticipazione della tutela: i reati di pericolo e i reati di attentato* in *Riv. It. D.P.P.* n. 3/1986, p. 711.

46 GIUNTA, *Tutela dell'ambiente, op cit.*, p. 1152.



Dalla trama di questi reati si desume come l'ambiente sia perlopiù inteso come l'insieme delle matrici che compongono lo spazio, per cui la relativa protezione è declinata nel quadro di un bilanciamento con gli interessi economici. Si tratta, in sostanza, di un obiettivo di tutela da armonizzare con le esigenze del mercato. Questo quadro dimostra come non esista una superiorità assiologica di un interesse in gioco sugli altri; infatti, il legislatore, proprio perché non può valutare a monte una prevalenza di valori, lascia la decisione alla Pubblica Amministrazione che ha un apparato tecnico equipaggiato per condurre specifiche ponderazioni in concreto. La conseguenza è che l'apparato penale interviene solo successivamente a proteggere quanto prescritto dalla Pubblica Amministrazione, a cui in effetti è demandata la gestione dell'ambiente. L'ambiente che emerge dalle contravvenzioni ha perciò una consistenza astratta e puramente normativa riducendosi all'insieme dei parametri fissati dalla Pubblica Amministrazione e dalle tabelle. Un tale quadro non consente di ricostruire il bene ambiente in chiave naturalistica e pre-normativa e cioè come ecosistema a sostegno della vita. Da questo punto di vista si può affermare che l'adesione ad un modello penale a tutela di funzioni sottenda già di per sé una opzione ideologica chiara che rimanda allo sviluppo sostenibile e che si sostanzia nel bilanciamento di interessi interni al mercato. Del resto, se si fosse stabilita a monte la prevalenza di un interesse sugli altri (la "primazia ecologica" per l'appunto) si sarebbe adottato un modello di incriminazione confacente e cioè incentrato sull'evento lesivo di quel bene. Tale ultima impostazione avrebbe portato ad un c.d. modello penalistico puro<sup>47</sup> nel quale la valutazione sul fatto tipico e sul disvalore viene fatta dal legislatore penale a monte, con l'effetto di emancipare il diritto penale da ogni collegamento ombelicale con la dimensione amministrativa.

A questo punto, è utile porsi una simile domanda sulla riforma introdotta con la l. n. 68 del 2015. Questa novella, che segue cronologicamente alcune direttive europee (§5) presenta sul piano della tipizzazione un significativo slittamento della tecnica normativa. Tale transizione conduce dai reati di pericolo astratto, imperanti nel sistema contravvenzionale, ai reati di pericolo concreto e di danno<sup>48</sup>. Vengono introdotti, cioè, illeciti che tengono conto dell'effettivo danno causato all'ecosistema e alla biodiversità come nella fattispecie di inquinamento ambientale. Dunque, è legittimo chiedersi alla luce di questa diversa soluzione incriminatrice, se già in quella fase fosse

---

47 INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente in Diritto penale e processo*, 1997.

48 TELESICA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2021, p. 34.



cambiata la nozione di sostenibilità sottostante alla legislazione. In altri termini, si potrebbe parlare di modello penale puro e, dunque, di una riconfigurazione del bene giuridico ambientale in senso naturalistico? Oppure rimane la dipendenza dal diritto amministrativo con la correlativa “normativizzazione” del bene giuridico ambientale? Per comprenderlo è opportuno far riferimento al dato letterale dei reati di inquinamento ambientale<sup>49</sup> e di disastro ambientale<sup>50</sup> che sono le figure paradigmatiche di questa stagione normativa. Ciò su cui vale la pena porre l'attenzione è la comparsa di una clausola di illiceità speciale – il noto avverbio “abusivamente” - che riconnette la rilevanza penale del fatto, ancora una volta, ad un bilanciamento svolto al di fuori della giurisdizione penale. Cosa cambia dunque in questa nuova riforma sul piano del corredo ideologico-ambientale? In primo luogo, l'ecosistema irrompe come oggetto del danno, dunque c'è un bene materiale pre-giuridico, empirico e potenzialmente offendibile. Tuttavia, ancora, la tipicità del fatto è condizionata ad una ulteriore illiceità amministrativa a riprova che neanche nei reati più gravi la lesione all'ambiente considerata in termini naturalistici<sup>51</sup> è di per sé sufficiente ad allocare il disvalore penale. Anche qui il legislatore contempla una ineludibile dimensione di bilanciamento “scriminante”, consentendo astrattamente che un certo livello di compromissione possa rimanere penalmente neutrale: il c.d. margine di antropizzazione. Tale modello di diritto penale è stato definito “parzialmente sanzionatorio” in quanto non del tutto autonomo nella selezione primaria dell'illecito, per quanto il referente valoriale sia in parte concretizzato nei termini di ecosistema e biodiversità.

All'indomani di questa riforma si sono levate voci contrastanti a proposito della nuova concezione dell'ambiente. Taluni hanno parlato di una virata ecocentrica del legislatore<sup>52</sup> mentre voci diverse hanno continuato a sostenere che si fosse rimasti nella dimensione antropocentrica<sup>53</sup>. Sul punto si è affermato anche che la legge attuando il disposto della direttiva europea «pone sullo

---

49 Art. 452-*bis* cod. pen.

50 Art. 452-*quater* cod. pen.

51 GARGANI, *Ius in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente* in *Criminalia* 2020, p. 22: “Alla clausola di illiceità speciale corrisponde la natura deontico-valutativa che il bene giuridico assume negli ecodelitti, ove la lesione non può essere valutata in termini naturalistici: l'ambiente non si presta infatti ad essere considerato come un diretto e immediato referente materiale, come una «realità di per sé integra, autosufficiente, fenomenicamente attingibile». La nozione di integrità ambientale si rivela, piuttosto, l'esito di un giudizio «in virtù del quale il giudice possa verificare che l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema si sia realizzata in difetto di un titolo legittimante o oltre i limiti da esso fissati”.

52 SEVERINO, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori* in *Diritto Penale Contemporaneo Rivista Trimestrale* n. 1/2018, p. 190.



stesso piano la persona umana e l'ambiente, tanto da stabilire una tutela a tutto campo verso quelle condotte»<sup>54</sup> senza che sia necessario un riferimento specifico all'uomo. Secondo questa prospettiva l'ambiente nel nostro ordinamento diveniva oggetto di tutela a prescindere dalle conseguenze specifiche sull'uomo e sulla sua sfera antropocentrica.

Una lettura che si condivide è quella per cui il legislatore del 2015 avrebbe operato una scelta intermedia tra quella antropocentrica e quella ecocentrica<sup>55</sup>, in quanto se da un lato si è preso a riferimento la biodiversità e l'ecosistema in quanto tali, selezionando qualitativamente determinati effetti lesivi, dall'altro si consente all'uomo (e dunque all'impresa) di svolgere attività sotto lo scudo di una neutralità di matrice amministrativa che complessivamente fa gravitare il penale intorno ad una idea di bilanciamento e dunque di sostenibilità come sviluppo sostenibile.

## **5. Il quadro penale europeo: uno slittamento di paradigma indotto dal Green Deal?**

La direttiva Europea 2008/99/CE di cui poc'anzi si è detto, retroterra normativo della legge 68/2015, fornisce un comune standard minimo cui gli Stati UE devono conformarsi<sup>56</sup>. Come stabilito dall'art. 83 TFUE, in materia penale il compito dell'Unione è legato all'armonizzazione degli ordinamenti interni, non potendosi ammettere una legislazione diretta di stampo europeo in materia penale.

Dal punto di vista del bene giuridico, i reati introdotti nella direttiva si riferiscono spesso al rischio di morte o di grave lesione delle persone. In questo senso la tutela ambientale europea pare spostata su una anticipazione della protezione rispetto alla salute umana. La direttiva in commento

---

53 RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, Torino, 2015; CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente. Contributo ad una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2017, p. 32; LO MONTE, *Diritto penale e tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2004, p. 324.

54 SCARCELLA, *Tutela dell'ambiente, verso una concezione ecocentrica*, in *Ecoscienza* n. 4/2019, p. 68.

55 TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2021, p. 39.

56 Sul punto va posto in evidenza che la direttiva 2008/99/CE insieme alla direttiva 2009/123/CE venivano recepite con legge comunitaria n. 96/2010 con cui si delegava al Governo ad adottare un decreto legislativo. Tuttavia, l'art. 2 della già menzionata legge di delegazione impediva un effettivo adeguamento alle direttive per cui si è rimandato l'effettivo recepimento ad un successivo intervento. Poi con il d. lgs. 121/2011 viene recepita in parte la direttiva del 2009 ma nel complesso il legislatore non ha risposto compiutamente agli obblighi comunitari continuando a riproporre un sistema contravvenzionale basato sul pericolo astratto e su fattispecie consistenti in infrazioni formali.



imponere agli Stati membri di rendere penalmente rilevanti le attività indicate all'art. 5, qualora già illecite secondo altri rami dell'ordinamento. Sempre nella direttiva, all'art. 2, compare la clausola di illiceità ulteriore col termine “*unlawful*” che, infatti, si ritrova nella legge del 2015 nei termini illustrati nel paragrafo precedente. Con riferimento al bene giuridico protetto in questa direttiva, autorevole dottrina ha osservato come il diritto penale che prende forma non vada inquadrato “*né [come] tutela di funzioni amministrative, né [come] modello penalistico puro, bensì [come] un paradigma intermedio, parzialmente sanzionatorio, di fonte europea: si richiede che il fatto incidente sui valori ambientali sia commesso in violazione della normativa europea o nazionale, ovvero dei corrispondenti provvedimenti amministrativi attuativi*”<sup>57</sup>. Non a caso l'attuazione italiana di questa direttiva, come si diceva, è tramutata in una legge che consacra l'illiceità ulteriore nell'avverbio “abusivamente” creando non pochi problemi interpretativi.

Ciò su cui vale la pena soffermarsi, alla luce del parametro europeo che sta mutando, è la proposta di direttiva europea del 15 dicembre 2021 che intende sostituire la precedente direttiva aggiornandone alcune parti in ragione del quadro sconcertante rispetto al conseguimento dell'obiettivo di armonizzare gli ordinamenti penali nazionali in materia ambientale. Nella proposta della Commissione viene chiarito come il diritto penale sia considerato uno strumento del progetto del New Green Deal, pertanto, è opportuno domandarsi se anche in questa proposta di riforma, vista la sua genesi, filtrino elementi di quel paradigma di sostenibilità degli ecosistemi, o quanto meno di sostenibilità al plurale, che sta emergendo proprio nella richiamata azione strategica europea. Vale la pena domandarsi se quel processo di *juridification* osservato al livello europeo inizi ad avere luogo anche in sede penale e cioè se si intraveda l'idea di una protezione dell'integrità dell'ambiente espressa dall'imperativo “non nuocere” in aggiunta, e potenzialmente anche in alternativa, allo sviluppo sostenibile.

Non si ha qui modo di commentare complessivamente la proposta<sup>58</sup> e dunque è il caso di

---

57 GARGANI, *Ius in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, op. cit.

58 Propone una analisi critica della nuova proposta di direttiva DI LANDRO, *L'abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni de iure condito e de iure condendo*, op. cit., p. 30. In particolare, secondo l'Autore, “la proposta della Commissione esclude ogni possibile forma di tutela penale ambientale autonoma dal diritto amministrativo. Anche tale soluzione normativa pare inappropriata, con riferimento alle forme di reato più gravi, in quanto non sembra garantire un'adeguata tutela di interessi primari, quali la salute umana e l'ambiente: in alcune ipotesi, anche per un soggetto che ha agito senza violare la normativa amministrativa - che può essere carente, lacunosa o obsoleta - sembra opportuno prevedere una responsabilità penale, se tale soggetto è consapevole della particolare nocività o pericolosità della sua condotta per gli interessi della salute e/o dell'ambiente, o se non ne è consapevole per grave colpa.”



andare dritti al punto: i nuovi reati che si vorrebbero introdurre tendono ad una logica di integrità dell'ambiente anche contro le ragioni del mercato? È difficile affermarlo con sicurezza. In primo luogo, si deve notare che la direttiva ammette la costruzione dell'illecito secondo lo schema, già visto, della clausola di illiceità speciale. Infatti, l'art. 3 della proposta individua i reati precisando: *“Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato”*. Dunque, ancora una volta l'obbligo di criminalizzazione sussiste solo per le condotte che risultano già “illecite”, lasciando apertamente un ampio margine “scriminante” al bilanciamento amministrativo. Inoltre, in continuità con la precedente direttiva, la nuova prevede che le condotte penalmente perseguibili debbano essere quelle che cagionano danni rilevanti come nel caso dell'art. 3 lettera i) e k). Il riferimento al concetto di “rilevante” sembra rimandare ad un'idea più moderata di “non nuocere” e cioè a un “non nuocere significativamente”. Poi, si può notare nella proposta un riferimento alla biodiversità abbastanza marcato e potenzialmente capace di esorbitare da una logica di bilanciamento: si pensi alla previsione sull'introduzione di specie esotiche della lettera p), che potrebbe essere intesa nell'ottica di un sostegno alla visione di biodiversità esplicitata in sede regolatoria. Interessante, per non dire ecologicamente promettente, è anche la previsione che riguarda l'estrazione di acque *“che provochi o che possa provare danni rilevanti allo stato e al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali”*. Qui il riferimento al potenziale ecologico potrebbe intendersi anche come limite ad una attività d'impresa, sempre che non ci siano spazi per autorizzazioni amministrative e scudi di sorta.

In linea di massima però si deve ritenere che la direttiva non sembra veicolare un concetto esplicito e compiuto di primazia ecologica e sembra piuttosto rispondere a un criterio di significativo gradualismo. Del resto, dovendo essere il diritto penale un diritto dell'*estrema ratio*<sup>59</sup> (a differenza della strategia regolatoria che è un processo di programmazione, per quanto stringente), non c'è da aspettarsi un'automatica migrazione dei paradigmi e anzi, sembra anche comprensibile una certa cautela ad utilizzare il penale per la tutela della “primazia ecologica”. In ogni caso, si deve ammettere che è difficile svolgere una analisi sulla tecnica normativa della recente proposta di direttiva come fatto nel paragrafo precedente, in quanto le direttive europee non rappresentano norme incriminatrici compiute, configurandosi piuttosto come schemi minimi che gli Stati dovranno assumere a parametro per una normazione a valle. Per tale ragione una analisi

---

59 GIUNTA, *L'eccezione come regola nel diritto penale. Metamorfosi di un paradigma*, Milano, 2023 p. 10.



effettiva sullo slittamento di prospettive potrà farsi solo a seguito del recepimento che gli Stati vorranno adottare e va per il momento rimandata alla fase attuativa.

## 6. La sostenibilità nel diritto penale: rilievi critici.

Fin qui si è ragionato su come una certa nozione di sostenibilità sia entrata nel diritto penale cagionando delle scosse telluriche nel sottosuolo del sistema; nondimeno, si deve osservare come alcuni elementi della definizione di sostenibilità rimangano in parte fuori dalla dimensione penalistica. A ben vedere, il parallelismo che abbiamo fin qui ipotizzato tra sostenibilità nel diritto penale e sostenibilità nel diritto europeo-internazionale merita di essere ulteriormente esaminato in quanto trattasi di concetti solo in parte omologhi. In questo paragrafo conclusivo si cercherà di constatare come il diritto penale tematizzi un concetto minimo, o comunque parziale, di sostenibilità. Infatti, tra la nozione di sostenibilità fornita, ad esempio, nel Rapporto Brundtland<sup>60</sup> e il sistema penale sembra manifestarsi uno scarto semantico rispetto, ad esempio, al tema della temporalità. Come sta progressivamente attestando una letteratura internazionale, la concezione della temporalità è fondativa e determinante per l'identità di un ordinamento giacché le varie nozioni di tempo permeano dottrine e concetti giuridici in modo piuttosto invasivo. Per tale ragione è ermeneuticamente promettente la prospettiva *law as a temporality*<sup>61</sup>, tanto più perché trattasi di un campo poco arato dalla penalistica locale.

La questione che si pone è se il diritto penale possa accogliere anche quella proiezione transgenerazionale che è il nucleo incandescente della sostenibilità<sup>62</sup>. Sotto questa ottica, però,

---

60 Secondo questa nozione di sviluppo sostenibile quest'ultimo deve "far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro". "Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali".

61 MAWANI, *Law as Temporality: Colonial Politics and Indian Settlers* in U.C. Irvine L. n. 4/2014, p. 65. CUSATO, *Progress and Linear Time: How to Rethink International Law to Account for Ecologically Precarious Presents?* *Völkerrechtsblog*, 2023. HUNFELD, *The coloniality of time in the global justice debate: de-centring Western linear temporality* in *Journal of Global Ethics* 2022, p. 100. KATHRYN, BEN, *The times and temporalities of international human rights law*, 2022. GREAR, *Anthropocene "Time"? A reflection on temporalities in the 'New Age of the Human'* *Routledge Handbook of Law and Theory*, 2019, p. 297.

62 Recentemente si è posta una domanda analoga BATTISTONI, *La tutela penale delle future generazioni alla prova delle teorie del bene giuridico*, op. cit.



sembra doversi dire che il diritto penale e i vari concetti di sostenibilità in circolazione sul piano europeo e internazionale sottendano due archi temporali molto diversi. La sostenibilità è espressione paradigmatica della giustizia intergenerazionale<sup>63</sup>, e dunque, assume un senso compiuto solo se letta nell'ottica del rapporto tra generazioni perdendo di pregnanza al di fuori di questa profondità temporale. Il diritto penale invece, fin qui, è stato un diritto della contemporaneità basato su un'etica della prossimità<sup>64</sup>. La dimensione temporale del diritto penale (a differenza del diritto amministrativo, costituzionale e civile) è una dimensione ben più ridotta in quanto, come osserva Sgubbi: *“la responsabilità penale e gli obblighi verso gli altri si fondano sul contratto sociale ideale tra agenti autonomi, liberi, eguali; si fondano anche sul contatto sociale, ma sempre sul presupposto della contiguità spazio-temporale”*. Il diritto penale fin qui ha sempre regolato le relazioni tra contemporanei a differenza, per esempio, del diritto civile che statuisce al suo interno istituti proiettati al futuro, come nel caso paradigmatico delle successioni che sono il prototipo di un rapporto giuridico tra generazioni. Del resto, anche il complessivo progetto regolatorio del *New Green Deal* è formato da un pacchetto di misure con una loro immanente natura prospettica rappresentando sostanzialmente un arsenale strategico a lunga gittata nel tempo (con tanto di cronoprogramma).

Nel diritto penale la misura del tempo deve ricavarsi da “istituti-clessidra” come la prescrizione, la morte del reo o il principio di offensività, i quali lasciano intendere chiaramente come questa branca del diritto abbia una spiccata attitudine a regolare alcune dinamiche che si esauriscono entro un arco di tempo ridotto e prossimo all'infrazione. Poi, se si bada alla funzione della pena, non si può negare che la prevenzione generale, proprio in quanto prevenzione, si dispieghi, in qualche modo, in un futuro indeterminato. Tuttavia, qui ci si vuole concentrare sull'oggetto immediato del diritto penale: sui reati, sui procedimenti che ne scaturiscono e sulle conseguenze ordinamentali “materiali”: le pene. In questo senso, la temporalità del penale non supera la durata della vita del singolo uomo, anzi, è proprio il tempo biologico del reo la misura (e la natura) della pena di matrice illuministica. Questo non toglie che avrebbe senso parlare di una condotta di reato il cui effettivo evento lesivo è collocato nel lontano futuro, ma a condizione di

---

63 Per una ampia discussione sui problemi filosofici sollevati dalla giustizia intergenerazionale si veda PONTARA, *Etica e generazioni future*, Bruxelles, 2021.

64 SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, p. 33.



rinunciare in blocco al principio di offensività che sottende un'idea di lesione o pericolo immediati o quasi. La potenzialità offensiva andrebbe così colta ben oltre l'*hinc et nunc*<sup>65</sup> cui ci aveva abituato la manualistica. Il "*corto-metraggio*" rappresentato dalla *Tatbestand* dovrebbe dilatarsi di molto per raffigurare i fenomeni come il cambiamento climatico o l'inquinamento su vasta scala. Un comportamento insostenibile, infatti, non è detto che sia lesivo nel presente o pericoloso nel breve termine: esso è insostenibile, per converso, in quanto nel medio-lungo termine, se in tanti adottassero quella condotta, gli effetti sarebbero non solo "offensivi" ma neanche apocalittici. Ecco che, in questo ragionamento ipotetico che sta alla base della nozione di sostenibilità, compaiono due concetti che non appartengono allo strumentario classico del penalista: i comportamenti seriali o di sistema e il lungo termine. Ci si chiede dunque: la teoria penalistica potrebbe tenere insieme più generazioni senza che muti profondamente il senso del punire? La recente riforma<sup>66</sup> che ha inserito in Costituzione la tutela ambientale in una prospettiva intergenerazionale rende la domanda più urgente<sup>67</sup>, per quanto alcuni sostengano si tratti di un intervento superfluo<sup>68</sup> se non addirittura di una forma deleteria di romanticismo giuridico<sup>69</sup>. In realtà, l'estensione della prospettiva di tutela alle nuove generazioni non è una aggiunta né pleonastica né priva di ricadute sul fronte del penalista<sup>70</sup>. Inoltre, capire se le vigenti fattispecie penali tutelino l'ambiente di oggi o quello delle future generazioni non è affatto questione di piccolo cabotaggio.

---

65 SGUBBI, *Il diritto penale incerto ed efficace* in *Riv. It. D.P.P.* n. 4/2021, p. 1198.

66 CECCHETTI, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali? Quaderni costituzionali*, n. 2/2022, p. 352 ss.; PORENA, "Anche nell'interesse delle generazioni future". *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 15/2022, p. 125 ss., D'AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio AIC*, n. 6/2019, p. 94 ss.

67 Si segnala sul punto l'intervento di RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?* in *sistemapenale.it*; SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale* in *Legislazione Penale*, 2023; CASTRONUOVO, *Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso ogm* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, n. 3/2013, pp. 399; STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2003, pp. 515 e ss. Si tratta della Parte III dell'opera dell'illustre Autore, intitolata "*Le vittime del futuro nella società del rischio*"; D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia, Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, pp. 255-265.

68 Si vedano tra i molti MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?* in *Federalismi.it* n. 13/2022, p. 209 ss.; DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione* in *Costituzionalismi.it*, p. 149 ss.

69 C'è chi sostiene che la recente riforma costituzionale sia da ricondurre alla c.d. "*normazione iconica*". Così SEVERINI e CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione* in *Giustiziainsieme.it*, 2021. PALMIERI, *La riforma dell'art. 9 Cost.: nessuna novità per la tutela penale dell'ambiente* in *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online*, 2023, p. 20.



Benché sia logicamente pacifico che tutelare l'ambiente del presente è la condizione necessaria per trasmetterlo alle generazioni future, va segnalato che potrebbe non essere una condizione sufficiente. Le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, ad esempio, in quanto reati di danno sembrano proiettati molto alla dimensione temporale tipica del diritto penale classico. La compromissione o il deterioramento che richiede il delitto di inquinamento ambientale devono essere già avvenuti perché il reato si possa perfezionare. Stesso dicasi per le alternative costitutive del reato di disastro ambientale. Questi delitti, così interpretati, non riescono a tenere nella propria rete repressiva quei comportamenti che sono astrattamente e potenzialmente capaci di devastare l'ambiente del futuro e che magari possono rimanere silenti o latenti nel presente. Nondimeno, c'è chi non ha mancato di notare come (solo) nel delitto di disastro ambientale venga comunque in rilievo una valutazione temporale proiettata nel futuro<sup>71</sup>. Difatti, indicare l'"alterazione irreversibile" come ipotesi costitutiva (ma comunque alternativa) della fattispecie di disastro significa commisurare il disvalore del fatto ad un interesse che è evidentemente intergenerazionale<sup>72</sup>.

Certamente più inclini ad accogliere una temporalità dilata in un'ottica preventiva sono le contravvenzioni con il relativo sistema delle soglie. La soglia, infatti, ove fosse calibrata sulle esigenze delle future generazioni, consentirebbe di individuare un comportamento non offensivo nell'immediato ma che potrebbe esserlo col tempo e cioè con la sommatoria di condotte analoghe. In questo modo il valore soglia diventerebbe anche "una misura di tempo" e si applicherebbe uno schema di vertiginosa anticipazione della rilevanza penale, un'anticipazione - qui la novità - che addirittura diverrebbe generazionale. Tuttavia, deve comprendersi in via preliminare se e come le soglie stabilite possano tenere conto delle future generazioni. In ogni caso, allo stato, non pare ci sia

---

70 Analizza l'impatto della riforma costituzionale sul diritto penale RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?* op. cit. In particolare, con riguardo alla non superfluità della riforma, fa notare l'Autore come la prospettiva della tutela delle future generazioni "fino ad oggi sia comparsa solo timidamente nella giurisprudenza costituzionale, perlopiù in relazione alle esigenze di equilibrio intergenerazionale di bilancio dello Stato in coerenza con il riformulato art. 81 Cost."

71 SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, op. cit.

72 Con riguardo alla trans-generazionalità nel diritto penale, è interessante menzionare, come già fatto da BATTISTONI, op. cit., p. 83, che alcuni emendamenti della Commissione per lo sviluppo (DEVE) riferiti alla proposta di direttiva europea che mira a sostituire la direttiva 2008/99/CE, volevano inserire nella categoria delle "vittime" le future generazioni (art. 2) e altresì prevedevano all'art. 8 una aggravata agli eco-reati se dal fatto fossero derivati danni gravi alle future generazioni. Rimane comunque da concludere che tali emendamenti non sono stati accolti dal Parlamento in prima lettura.



una valutazione di questo tipo dietro i valori limite e perfino la dottrina non sembra interrogarsi sull'arco temporale rispetto al quale vada apprezzato il pericolo<sup>73</sup>. Indubbiamente, quest'ultima impostazione porterebbe davvero lontano dalle garanzie offerte dal principio di offensività rischiando, tra l'altro, di sdoganare definitivamente il pericolo futuribile<sup>74</sup> e opzioni incriminatrici ipertrofiche capaci di allocarsi e proliferare dovunque. Opacizzare il principio di offensività e sostituirlo con quello di sostenibilità, questa volta non come obiettivo ordinamentale ma come canone dogmatico e cioè come possibile - o passabile - criterio di selezione dell'illecito penale, rischierebbe di cambiare completamente i connotati della penalità. Alla luce di ciò, ci si deve domandare se è davvero il diritto carcerario, volendo così intendere il diritto penale<sup>75</sup>, quello più idoneo a fare da volano ad una transizione che è prima di tutto culturale, per quanto improrogabile e necessaria<sup>76</sup>.

Su un diverso crinale, le questioni che si pongono sul fronte del tempo non sono meno complesse e numerose di quelle che attengono alla tipologia dei fatti rilevanti. Anche sotto questo profilo le scale di misura sottese al concetto di sostenibilità e al diritto penale sembrano piuttosto diverse. La sostenibilità sottende una idea di responsabilità tendenzialmente collettiva occupandosi di comportamenti generali (che presi singolarmente potrebbero essere "neutrali") e di effetti su vasta scala; per converso il diritto penale si fonda su una idea di responsabilità puntiforme, strettamente personale posto che si occupa di comportamenti individuali ed eventi precisi nitidamente collegati da un nesso causale. Quanto meno ciò è quello che si è soliti chiamare diritto penale del fatto. Sul punto, anche Ferrajoli ha ammonito l'incapacità e l'inadeguatezza del diritto penale ad occuparsi di "crimini di sistema" i cui tratti distintivi sono "*il carattere indeterminato e indeterminabile sia dell'azione che dell'evento, di solito catastrofico, e il carattere indeterminato e*

---

73 Così RUGA RIVA, *op. cit.* che, prendendo in rassegna le principali opere che hanno approfondito il reato di pericolo, nota come non si trovino riflessioni sull'arco temporale entro il quale valutare il pericolo, ritenendo che tale circostanza sia "*del tutto comprensibile se si pensa che lo sviluppo sostenibile e la tutela delle future generazioni sono concetti recenti e in ogni caso non ancora analizzati in chiave penalistica*".

74 Sempre RUGA RIVA, *op. cit.* p.6 si sofferma sulla difficoltà di pronosticare scientificamente i rischi collocati in un lontano futuro. La tesi è che, aderendo integralmente alla solidarietà intergenerazionale, il diritto penale finirebbe per incorporare una logica precauzionale svincolata dalle valutazioni prognostiche della scienza.

75 PADOVANI, *Giustizia criminale: radici, sentieri, dintorni, periferie di un sistema assente: vol. 1.: La pena carceraria: anno accademico 2011/2012*, Pisa, 2014.

76 Risponde a tale interrogativo SIRACUSA, *op. cit.* p. 10 osservando come "[...] il naturale terreno di elezione del paradigma solidaristico intergenerazionale, come del principio di precauzione sia non tanto quello del diritto penale, quanto quello delle politiche pubbliche extrapenali".



*plurisoggettivo sia dei loro autori che delle loro vittime, consistenti queste, di solito, in popoli interi e talora nell'intera umanità*<sup>77</sup>. Con particolare riferimento agli autori di tali fenomeni, sempre Ferrajoli afferma che “non sono identificabili con singole persone, bensì con i meccanismi del sistema economico e politico”<sup>78</sup>. Tale descrizione sembra affrescare con particolare precisione lo scenario empirico dell'in-sostenibilità. Viene così in evidenza una difficoltà oggettiva del diritto penale, equipaggiato con i suoi principi garantistici, a cogliere complessivamente una tale realtà e a perseguirne selettivamente le cause. Mettendo sotto la lente del penalista non più condotte ed eventi, ma “fenomeni” come i cataclismi ambientali e l'innalzamento del clima prodotto da una società complessivamente insostenibile si avverte che qualcosa nel sistema penale potrebbe non tenere. In altri termini, per riuscire a ricavare una qualche forma di responsabilità penale, si sarebbe costretti a forzare fino allo strappo il principio di offensività e la concettualizzazione del nesso causale.

Il tema meriterebbe una analisi ben più corposa di quella accennata, ma provvisoriamente occorre contentarsi di qualche indizio, a dire il vero, più utile ad affinare gli interrogativi che non a risolverli.

In conclusione, se da un lato si è cercato di chiarire come il diritto penale sia ampiamente utilizzato come strumento a sostegno della sostenibilità, dall'altro si ritiene che la sostenibilità complessivamente intesa rimanga un concetto in parte fuori dal diritto penale. Infatti, il precipitato della sostenibilità nel diritto penale è una nozione ridotta, riassumibile nell'obiettivo di un equilibrio tra sviluppo socioeconomico e natura, più o meno sbilanciato a favore dell'una o dell'altro. Molto, dunque, della sostenibilità emersa sul piano europeo e internazionale rimane fuori da questa definizione. Ad esempio, non sembra potersi dire che il penale accolga espressamente la sostenibilità nel senso della tutela delle future generazioni, tema che rimane appannaggio del diritto europeo e amministrativo. Il diritto penale, per quanto spesso piegato alle ragioni della lotta<sup>79</sup>, sotto questo profilo sembra rimanere ostinatamente fedele a se stesso presidiando quel tempo presente che, comunque, rimane l'unico varco possibile per accedere al futuro.

---

<sup>77</sup> FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra*, Milano, 2022, p. 45.

<sup>78</sup> FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra*, op. cit., p. 41.

<sup>79</sup> DONINI, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi ad esorcizzare* in *Studi sulla Questione criminale*, vol. 2 n. 5, 2007.